



United Nations
Educational Scientific and
Cultural Organization



Le città tardo barocche
del Val di Noto
iscritte nella Lista
del patrimonio
mondiale nel 2002



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Città Metropolitana di Catania

C.F. 00243240876

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI, AI SENSI DELL'ART. 17-BIS DEL D.L. 34/2023, CONVERTITO DALLA L. 56/2023.

**APPROVATO CON DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N. 39 DEL 17/07/2023**





REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Città Metropolitana di Catania)

=====

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del Reg. Data 17-07-2023	OGGETTO: Adozione regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L 56/2023.
-----------------------------------	---

L'anno duemilaventitre il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 19:30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione in sessione "Ordinaria", regolarmente convocato nelle forme di legge, risultano presenti all'appello nominale:

MARCHESE ANGELO	P	CANTARELLA GINO	P
BARRESI MARIO	P	CARUSO MARTINA MARIA SALVINA	P
BARONE ANTONIO	P	FUCILE GIUSEPPE	P
GRECO GIUSEPPE	A	CANNATA GALANTE SALVATORE	A
DELLA DIOCESI PAOLA	A	ASTORINA GIUSEPPE	A
CAMINITO ERMINIA	P	ISSARA CARMELO	P

Assegnati 12; In carica 12

Presenti 8; Assenti 4

Presiede il sig. **MARCHESE ANGELO** nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE** Dott.ssa Cirnigliaro Salvina con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.

Sono nominati scrutatori i sig.ri:

BARONE ANTONIO
CAMINITO ERMINIA
ISSARA CARMELO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che l'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 recante "*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*", dispone che: "*gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 227, 229-bis e 231 della legge 29 dicembre 2022 n.197*";

VISTE le disposizioni comprese nei commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione, da assumere a riferimento compatibilmente con le statuizioni dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 che, ai commi 2,3, 4 e 5, dispone:

2. *Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:*

- a) *il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;*
- b) *le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;*
- c) *i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;*
- d) *il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse*

3. *A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.*

4. *In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a*

decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.

CONSIDERATO che il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, all'articolo 17-bis, concede la possibilità anche agli enti territoriali che effettuano la riscossione diretta delle proprie entrate ovvero che l'hanno affidata ai concessionari di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, di applicare la misura del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, permettendo ai debitori di estinguere i debiti risultanti da ingiunzioni e da accertamenti esecutivi, senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;

CONSIDERATO inoltre che:

- il comune intende avvalersi dell'istituto della definizione agevolata per i debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 639/1910, emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, o in accertamenti emessi ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022;
- la definizione agevolata consiste nell'estinguere i medesimi debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora compresi quelli dovuti ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 160/2019 e le somme maturate a titolo di oneri, compresi quelli previsti dal comma 803 lettera a) della legge 160/2019, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, nel rispetto rigoroso delle scadenze indicate nel regolamento di applicazione dell'istituto in commento;
- nel caso di debiti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATA, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali emesse nel periodo dal 1/1/2000 al 30/06/2022, rimosse in forma diretta e di accertamenti divenuti esecutivi alla data del 30/06/2022;

ESAMINATA la proposta di *"Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023"* che si compone di n. 9 articoli, formulati in attuazione della potestà ammessa dal citato articolo 17-bis;

RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17-bis mediante applicazione del comma 231 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di agevolare i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi;

VISTI:

- l'articolo. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- il comma 7 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale stabilisce che: *"I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023"*;

RILEVATO inoltre che il presente provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dando applicazione alle disposizioni del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
3. di adottare il "*Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023*" composto di n. 9 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

Il Presidente passa alla trattazione del punto settimo (ex punto 9) posto all'o.d.g. avente ad oggetto:
"Adozione regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L 56/2023".

Il Presidente dà lettura della proposta deliberativa.

Chiesta ed ottenuta la parola intervengono:

ASSESSORE TROIA: invita la Dott.ssa Pappalardo a delucidare la proposta deliberativa.

RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA DOTT.SSA PAPPALARDO: abbiamo avuto la possibilità di introdurre tra i nostri regolamenti anche il Regolamento riguardante la definizione agevolata dei tributi, che sono diventati accertamento esecutivo a partire dal 2020. Diamo la possibilità, introducendo questo regolamento, ai cittadini di fare istanza di definizione agevolata come quella che è stata fatta, porto ad esempio, presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione per i tributi statali entro il 30 giugno. I cittadini avranno la possibilità di richiedere la definizione agevolata anche per i tributi locali per i quali sono stati emessi accertamenti esecutivi negli ultimi anni.

CONSIGLIERE FUCILE: Voteremo a favore questa proposta. L'Assessore dice che deve essere fatta entro il 29 Luglio. Ho detto facciamo un punto aggiuntivo oppure lo facciamo direttamente in Consiglio, noi ci siamo, perché è una questione importante per i nostri cittadini, e questa sera pur non avendo il numero legale noi siamo presenti, quindi più di questo non possiamo fare altro.

Il Presidente visto che non ci sono altri interventi pone ai voti la proposta deliberativa.

Consiglieri presenti e votanti n. 8.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della proposta;

Uditi gli interventi;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano, risultato proclamato dal Presidente del Consiglio assistito dagli scrutatori,

APPROVA

la proposta deliberativa iscritta al settimo punto (ex punto 9) dell'o.d.g. avente ad oggetto: **"Adozione regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L 56/2023".**

Il Consigliere Barone chiede l'immediata eseguibilità dell'atto deliberativo.

Consiglieri presenti e votanti n. 8.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano, risultato proclamato dal Presidente del

Consiglio assistito dagli scrutatori, **dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI **C.C.** N. 42 IN DATA 12-07-2023 AVENTE AD OGGETTO: “**Adozione regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L 56/2023.**”

Ai sensi dell’art. 12 della legge regionale del 23/12/2016 n. 30, si esprime parere di **Regolarità**
Tecnica: Favorevole

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Pappalardo Annalisa

Ai sensi dell’art. 12 della legge regionale del 23/12/2016 n. 30, si esprime parere di **Regolarità**
Contabile: Favorevole

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Pappalardo Annalisa

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 15 Marzo 1963, n. 16, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to MARCHESE ANGELO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to BARRESI MARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Cirnigliaro Salvina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito Web – Istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), al n. 992 del Registro di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, Li 19-07-2023

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to LEONE PAOLINA

La presente deliberazione è copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Militello in Val di Catania, _____

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'albo pretorio on-line del sito-web Istituzionale del Comune (<http://www.comunemilitello.it>) per quindici giorni consecutivi

dal **19-07-2023** al **03-08-2023**

- È divenuta esecutiva il giorno **17-07-2023** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 44/91).
- È stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art.12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Cirnigliaro Salvina



United Nations
Educational Scientific and
Cultural Organization



Le città tardo barocche
del Val di Noto
iscritto nella Lista
del patrimonio
mondiale nel 2002



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
Città Metropolitana di Catania

C.F. 00243240876

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON
RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI
PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI**



United Nations
Educational Scientific and
Cultural Organization



Le città tardo barocche
del Val di Noto
iscritte nella Lista
del patrimonio
mondiale nel 2002



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Città Metropolitana di Catania

C.F. 00243240876

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	3
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	3
Articolo 3 - <i>Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata</i>	4
Articolo 4 - <i>Effetti della definizione agevolata</i>	4
Articolo 5 - <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	5
Articolo 6 - <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	5
Articolo 7 - <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i>	5
Articolo 8 - <i>Rinuncia al contenzioso pendente</i>	6
Articolo 9 - <i>Entrata in vigore</i>	6



Le città tardo barocche
del Val di Noto
iscritto nella Lista
del patrimonio
mondiale nel 2002



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Città Metropolitana di Catania

C.F. 00243240876

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da atti emessi entro il 30 giugno 2022 o da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, sebbene non ancora affidati in carico al concessionario/affidatario della riscossione coattiva.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi entro il 30 settembre 2023 comunica, nei **successivi quindici giorni** dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.



United Nations
Educational Scientific and
Cultural Organization



Le città tardo barocche
del Val di Noto
iscritto nella Lista
del patrimonio
mondiale nel 2002



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Città Metropolitana di Catania

C.F. 00243240876

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il *31 ottobre 2023*, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune entro il *30 novembre 2023* comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il *31 dicembre 2023*;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente al *31 dicembre 2023* e al *31 gennaio 2024* e le restanti sedici rate, di pari ammontare, con scadenza *il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre* di ciascun anno a decorrere dal 2024;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del **2 per cento annuo**.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha



Le città tardo barocche
del Val di Noto
iscritte nella Lista
del patrimonio
mondiale nel 2002



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Città Metropolitana di Catania

C.F. 00243240876

prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo



United Nations
Educational Scientific and
Cultural Organization



Le città tardo barocche
del Val di Noto
iscritto nella Lista
del patrimonio
mondiale nel 2002



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Città Metropolitana di Catania

C.F. 00243240876

precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al *contenzioso pendente*

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 9 – *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.